

Verona, 01/09/2023

**Ai nostri  
spett.li Clienti**

***DL 48/2023 – WELFARE AZIENDALE E LIMITE DI ESENZIONE***

L'art. 40 del DL 48/2023, nell'ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone **l'incremento, limitatamente al periodo di imposta 2023, della soglia di esenzione dei fringe benefit da euro 258,23 ad euro 3.000,00**, con estensione anche alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

La misura è destinata **esclusivamente ai lavoratori con figli a carico**, restando ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a € 258,23 per i fringe benefit riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti ed erogabili esclusivamente sotto forma di beni e servizi (con esclusione del rimborso delle utenze)

In particolare, si segnala che il limite di esenzione di € 3.000 è riconosciuto:

- non solo ai titolari di reddito di lavoro dipendente ma anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio agli amministratori percettori di compenso)
- in misura intera, senza alcuna proporzione, a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

**Il figlio si considera fiscalmente a carico di entrambi i genitori anche nel caso in cui questi ultimi si siano accordati per attribuire l'intera detrazione per figli a carico al genitore dei due che possiede il reddito complessivo più elevato.**

Si considerano fiscalmente a carico i figli:

- di età non superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non eccedente € 4.000,00;
- di età superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo superiore a € 2.840,51

La condizione di "figlio a carico" deve essere verificata al 31/12/2023.

In caso di variazione della condizione in corso d'anno, qualora il lavoratore abbia beneficiato dell'esenzione fino a 3.000 €, lo stesso potrebbe trovarsi a dover restituire la tassazione sul welfare.

Le agevolazioni welfare che rientrano nel limite della non imponibilità sono, a titolo esemplificativo:

- buoni acquisto
- buoni carburante
- **autovettura aziendale**
- cesti natalizi
- generi in natura
- **somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas.**

Il decreto prevede che l'applicazione della nuova soglia di esenzione sia subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte del lavoratore (vedi fac-simile allegato).

Per i lavoratori con auto aziendale in uso promiscuo, lo Studio invierà prossimamente tramite e-mail la dichiarazione da compilare e restituire firmata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio associato Basso – De Bortoli - Zambelli

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**